

Legge regionale 20 giugno 1988, n.46

**Interventi regionali per l'elettrificazione rurale.**

ARTICOLO 1

(Finalita')

La presente legge disciplina gli interventi della Regione Toscana per il completamento dell'elettrificazione rurale su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Natura e misura degli interventi)

La Regione assume a proprio carico l'onere delle spese per l'allacciamento di fabbricati rurali alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, o per l'aumento di potenza degli allacciamenti di fabbricati rurali forniti di potenza inferiore a 3 kw e distanti oltre 700 metri dalla piu' vicina cabina di trasformazione, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice per attivita' inerenti l'agricoltura nonche' la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'entita' della spesa e' determinata in misura pari a quanto richiesto dall'ENEL, a titolo di contributo di allacciamento, in base alla normativa di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modificazioni.

I contributi verranno corrisposti direttamente all'ENEL con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione da stipulare fra la Giunta Regionale e l'ENEL stesso.

ARTICOLO 3

(Oggetto degli interventi)

I contributi di cui all'articolo precedente sono rivolti alla elettrificazione di:

1) Edifici rurali ad uso abitativo privati di energia elettrica:

a) abitati permanentemente da:

- coltivatori diretti
- mezzadri
- affittuari coltivatori diretti
- salariati agricoli.

b) destinati ad attivita' agrituristica previsti dalla LR 3 giugno 1987, n. 36.

2) Fabbricati annessi a fondi agrari quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzature, per la conservazione e la

trasformazione dei prodotti, per l'allevamento del bestiame o per attività agrituristiche, necessari all'attività agricola in atto.

Sono ricompresi nei punti precedenti gli edifici destinati all'attività agriturbistica ancorché già deruralizzati ai sensi della LR 19/2/1979 n. 10.

Non sono ammissibili ai benefici le domande di allacciamento per:

- a) edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli;
- b) fabbricati rurali isolati e situati a notevole distanza dalle strade di accesso percorribili da automezzi e con impianti molto onerosi, per la lunghezza degli elettrodotti da costruire, in relazione all'aspetto sociale ed all'attività esercitata.

#### ARTICOLO 4 (Domande)

Le domande di allacciamento elettrico, finalizzato all'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dai richiedenti al Comune nel cui territorio si trova il fabbricato da elettrificare.

La domanda dovrà contenere l'impegno, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa in funzione dell'impianto, a non adibire i locali ad uso diverso da quello per il quale è stato chiesto l'allacciamento elettrico.

I comuni provvedono a trasmettere le singole richieste alle Amministrazioni Provinciali unitamente, per quanto attiene alle abitazioni, al certificato di residenza o l'eventuale attestazione che l'unità immobiliare è permanentemente abitata dal richiedente.

Le province, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettono alla Regione gli elenchi riepilogativi delle domande ritenute ammissibili per la concessione dei benefici di cui alla presente legge. Ogni elenco annulla e sostituisce il precedente.

#### ARTICOLO 5 (Attuazione degli interventi)

Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della LP 1/8/1981 n. 63 e sulla base delle richieste pervenute dalle province, la Giunta Regionale formula programmi di intervento e determina le iniziative ammesse a finanziamento comunicando all'ENEL l'elenco dei nominativi cui fornire energia elettrica.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione dei soggetti beneficiari e dell'entità degli interventi.

#### ARTICOLO 6 (Disposizioni transitorie)

Le domande di allacciamento pervenute alla Giunta Regionale ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 22 febbraio 1983: "Regolamento CEE n. 1760/78. Programma regionale per il completamento della elettrificazione rurale nelle zone montane della Toscana", non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi di cui alla citata deliberazione, sono ritenute valide ai fini della ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge. La Giunta Regionale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti ai sensi della presente legge.

#### ARTICOLO 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento e previsti in Lire 300.000.000 si fa fronte per l'esercizio 1988 con lo stanziamento iscritto sul Cap. 21600 del bilancio di previsione la cui descrizione viene sostituita dalla seguente: "Contributi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale (art. 19 legge 27/10/1966, n. 910 - Regolamento CEE n. 1760/78 - LR 20 giugno 1988, n. 46).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.